



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII**

già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Forno, 8 - 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

In data **16 marzo 2012**, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, alla presenza della dott.ssa Fabiana Natale, si è tenuto un incontro per l'esame della situazione occupazionale di **ATAHOTELS SPA**, per procedere all'esperimento della fase amministrativa della procedura di mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24 Legge 223/91.

Sono presenti:

- per la SOCIETÀ, Michelarcangelo Migliaccio, Enrico Garnero, Mauro Gambella e Monica Baiocco, assistiti da David Delli Iaconi e Dario Citta' di UNINDUSTRIA;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Massimo Frattini;
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Giovanni Pirulli;
- per la UILTuCS UIL Naz.le, Gabriele Fiorino;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

E', altresì, presente delegazione delle strutture territoriali e delle rappresentanze sindacali.

Le REGIONI LOMBARDIA, LAZIO e SARDEGNA, formalmente convocate, risultano assenti.

PREMESSO CHE

- la Società - che gestisce strutture alberghiere ed è inquadrata ai fini Inps nel settore "Terziario" - con comunicazione del 13.12.11 ha avviato procedura di mobilità dichiarando un esubero strutturale pari a 36 unità lavorative;
- con nota trasmessa in data 30.01.2012 (prot. n. 2832 del 03.02.12) Unindustria, in nome e per conto della propria associata, ha comunicato la conclusione, con esito negativo, della fase sindacale della procedura in oggetto e, pertanto, questo Ministero con nota del 23.02.12 (prot. 4439) ha convocato le Parti sociali interessate alla riunione del 29.02.12, rinviata alla data odierna su richiesta concorde delle Parti, come da verbale di incontro di pari data;
- nel corso degli incontri tenutisi, a seguito del confronto tra le Parti, il numero degli esuberanti si è ridotto a n.30 lavoratori, per i quali le Parti si sono date atto dell'opportunità di ricercare soluzioni non traumatiche attraverso il ricorso allo strumento della Cig in deroga, come di seguito specificato.

VISTA

la Legge del 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità 2012), che all'art. 33, co. 21, prevede la concessione, per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla normativa vigente, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.

CONSIDERATO

il D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale" e, in particolare, il co. 8, dell'art. 19, che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.

TANTO PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO,

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

1. La Società presenterà, al competente Ufficio della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del Lavoro, istanza - ai sensi della normativa suindicata - al fine della concessione del trattamento di **CIG in deroga**, per il periodo di **6 mesi**, a decorrere dal **01.04.12** e sino al **30.09.12**, con riguardo ad un numero massimo di **56 lavoratori**, come di seguito specificato:

- **REGIONE LOMBARDIA**, un numero massimo di 36 lavoratori:

A) **Sede amministrativa di Milano** - n.10 lavoratori, di cui n.3 a zero ore (n.1 addetto all'ufficio **WEB** - n.1 addetto ufficio comunicazioni e n.1 contabile cespiti) e n.7 addetti alla contabilità amministrativa con riduzione media semestrale dell'orario di lavoro pari al 30% su base verticale.

B) **ATA Hotel Executive Milano** - n.20 lavoratori, di cui n.1 capo servizio del personale a zero ore e n.19 lavoratori addetti ai reparti di manutenzione, ricevimento, addetti uffici e congressuali, con riduzione media semestrale dell'orario di lavoro pari al 37% su base verticale.

C) **ATA Hotel Quark Milano** - n.4 lavoratori a zero ore, di cui n.1 referente amministrativo, n.1 capo manutentore, n.1 giardiniere e n.1 segretario ricevimento.

D) **ATA Hotel The ONE San Donato Milanese (MI)** - n.1 lavoratore con mansioni di front office manager a zero ore.

E) **ATA Hotel Ripamonti Pieve Emanuele (MI)** - n.1 addetto ufficio del personale con riduzione media semestrale dell'orario di lavoro pari al 50% su base verticale.

- **REGIONE LAZIO - ATA Hotel Villa Pamphili Roma**, n. 18 lavoratori, di cui n.2 a zero ore (di cui n.1 lavoratore con contratto *part time* al 60%), con mansioni di addetto guardaroba e capo servizio amministrativo; e n.16 lavoratori addetti al ricevimento e all'ufficio manutenzione con riduzione media semestrale dell'orario di lavoro pari al 40% su base verticale.

- **REGIONE SARDEGNA - ATA Hotel Tanka Village Villa Simius (CA)**, n.2 lavoratori con mansioni di assistente di direzione a zero ore.

2. A fronte dell'organico complessivo in forza alle unità produttive interessate al presente Accordo, sarà collocato in Cassa il numero massimo di n.56 lavoratori, come suindicato, in quanto addetti posizioni cessate o applicati a mansioni infungibili presso reparti interessati dalla riduzione di attività, come già concordato tra le Parti in separate intese.

3. La Società richiederà all'INPS il pagamento diretto del trattamento di CIG in deroga. Al medesimo Istituto si richiederà l'anticipo del trattamento di Cig in deroga ai sensi dell'art. 7 ter, co. 3, legge 33/09 e ss.mm.ii, come prorogato per l'annualità in corso, dal comma 22 dell'articolo 33 della L.183/2011.
4. Al fine di favorire la ricollocazione dei lavoratori collocati in Cig, la Società si impegna a farsi parte attiva in ordine a percorsi di *outplacement* per i lavoratori stessi. Le Parti convengono, altresì, al fine di favorire l'esodo non traumatico del personale, che la Società potrà collocare in mobilità i lavoratori nel numero massimo degli esuberanti rilevati, pari a 30 unità, la cui individuazione avverrà in via esclusiva sulla base del criterio della non opposizione al licenziamento, tenuto conto dei profili professionali individuati nella citata comunicazione di avvio della procedura in oggetto, e senza ricorso ad ulteriori strumenti di ammortizzatori sociali in deroga. A tal fine, ai sensi dell'art. 8, comma 4, legge 236/93, in deroga al termine legale di 120 giorni, la collocazione in mobilità dei lavoratori, alle condizioni sopra previste, potrà avvenire entro e non oltre il 30.9.2012. Ai lavoratori, che saranno collocati in mobilità con le modalità suindicate, verrà erogato un incentivo all'esodo, previa sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione ex artt. 410 e 411 cpc. Le OO.SS. si rendono disponibili a verificare con la Società la possibilità di individuare strumenti di flessibilità dell'organizzazione del lavoro, finalizzati al recupero di margini di efficienza dell'attività aziendale.
5. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.
6. Le Parti concordano di incontrarsi a livello territoriale su richiesta di una delle stesse, al fine di verificare l'attuazione del presente accordo e l'evoluzione della situazione aziendale.
7. L'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di atti di assenso da parte delle Regioni, coinvolte dalle misure previste e non presenti all'odierno incontro, nella quota del 40% del sostegno al reddito.
8. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale delle Politiche attive e passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.
9. La scrivente Direzione Generale, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda dell'elenco nominativo dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione, da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. delle Politiche attive e passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è, altresì, tenuta a presentare nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre l'inoltro della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte, al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

Il Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto tra le Parti, dichiara esperita e conclusa, con esito positivo la procedura di mobilità di cui agli articoli 4 e 24 della L.223/91, al fine dell'accesso al trattamento di CIG in deroga ex articolo 33, comma 21 della L.183/2011 (Legge di stabilità 2012).

Letto, confermato e sottoscritto.

[Handwritten signatures and notes follow, including "Fin All" and various illegible signatures.]